



Ufficio provinciale di Torino
Settore Gestione Banche Dati

Torino, 14/04/2006

Prot. n°9692/06

Allegati file

Rif. nota del -

Prot. n°-

All' Ordine degli Ingegneri Via Giolitti, 1	<u>TORINO</u>
All' Ordine degli Architetti Via Giolitti, 1	<u>TORINO</u>
All' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Via Peyron, 13	<u>TORINO</u>
All' Ordine Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo, Torino Via Carlo Alberto, 59	<u>TORINO</u>
Al Collegio dei Geometri Via Cernaia, 18	<u>TORINO</u>
Al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali Via Giannone, 10	<u>TORINO</u>
Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Corso Vinzaglio, 12 bis	<u>TORINO</u>
Al Collegio dei Periti Agrari di Torino e Valle d'Aosta Via Massena, 13/b	<u>TORINO</u>
Al Collegio Provinciale Agrotecnici Via Costigliole, 13	<u>TORINO</u>
e, p.c. alla Direzione Regionale del Piemonte Via Confienza, 10	<u>TORINO</u>

Oggetto: Accatastamento di fabbricati urbani – Nuovi termini per la presentazione degli atti – Circolare n. 3/2006 dell'11/04/2006 – Pagamento anticipato dei tributi – Deposito. Comunicazioni

Per opportuna informazione, si comunica che l'Agenzia del Territorio ha diramato la circolare indicata in oggetto che recepisce le novità contenute nell'art. 34-*quinquies*, comma 2, lettere a) e b), che apportano modifiche ai termini di presentazione delle denunce di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari già censite, disciplinati rispettivamente dagli artt. 28 e 20 del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Il nuovo termine è previsto in **trenta giorni** dal momento in cui:

- i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati (caso delle nuove costruzioni);
- sono stati persi i requisiti per godere dell'esenzione (caso degli immobili esenti);
- si sono verificate le variazioni (caso delle unità immobiliari già censite mutate nello stato).

Risulta, quindi, notevolmente abbreviato il termine originariamente previsto al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la circostanza che fa insorgere l'obbligo della dichiarazione catastale.

Inoltre, in attuazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 23 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2005, n. 49, con la presente circolare si estende la possibilità del pagamento attraverso depositi interni precostituiti dei tributi relativi agli atti di aggiornamento di catasto urbano (Docfa), modalità fino ad oggi consentita solo per le ispezioni ipotecarie e le visure catastali.

Nell'informare che la circolare ed un comunicato stampa sull'argomento sono pubblicati sul sito dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.gov.it), si ritiene utile allegare alla presente nota copia dell'Avviso affisso nei locali di quest'Ufficio.

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Giovanni G. GALLETTO



AVVISO DOCFA

Ufficio provinciale di Torino
Settore Gestione Banche Dati

PRESENTAZIONE IN CATASTO DELLE DICHIARAZIONI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI, NONCHE' QUELLE DEI FABBRICATI CHE DALLA CATEGORIA DEGLI ESENTI PASSANO A QUELLI SOGGETTI ALL'IMPOSTA.

L'articolo 34-*quinquies* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 59 dell'11/3/2006, ha introdotto un nuovo termine per la dichiarazione in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione, di quelle già censite che hanno subito variazioni, nonché per gli immobili che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti ad imposta.

Il nuovo termine, **di trenta giorni**, decorre dalla data in cui :

- l'immobile è divenuto agibile o comunque utilizzato per l'uso per il quale è stato costruito, per le nuove costruzioni;
- le variazioni sono state completate, per le unità censite che hanno subito variazioni.
- i requisiti per l'esenzione dalle imposte sono venuti meno.

L'applicabilità della nuova disciplina dei termini è riferita agli eventi verificatisi a decorrere dal **12 marzo 2006**, data di entrata in vigore della L.80/2006.

Si rammenta che la dichiarazione ai sensi dell'art 3, primo comma, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano - deve essere presentata:

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace da chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nello Stato.

Il secondo comma del R.D.L. 652/39 prevede, inoltre, che per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel primo comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del medesimo articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Nel caso di omessa o ritardata dichiarazione è applicabile una sanzione amministrativa il cui importo originario - previsto dall'articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 20 e 28 del medesimo regio decreto legge - è stato elevato rispettivamente a euro 258,00 (importo minimo) e a euro 2.066,00 (importo massimo) dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Torino, 14 aprile 2006

Il Direttore
Ing. Giovanni G. Galletto